

**Decreto del Consiglio federale
concernente l'applicazione dell'articolo 18
della legge federale sui brevetti d'invenzione
(Reciprocità verso gli Stati Uniti d'America
per l'annullamento dei brevetti)**

del 28 gennaio 1908 (Stato 17 febbraio 1908)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la dichiarazione del Governo degli Stati Uniti d'America dalla quale risulta che, secondo le leggi sui brevetti vigenti nei detti Stati, un brevetto non può essere annullato per la mancata attuazione dell'invenzione brevettata;

in applicazione dell'articolo 18 capoverso 2 della legge federale 21 giugno 1907¹ sui brevetti d'invenzione;

sulla proposta del suo Dipartimento di giustizia e polizia,

decreta:

La disposizione del capoverso 1 dell'articolo 18 della legge federale 21 giugno 1907 sui brevetti d'invenzione, non si applica verso gli Stati Uniti d'America, nel senso che l'attuazione dell'invenzione negli Stati Uniti d'America equivale alla sua attuazione nella Svizzera.

Data dell'entrata in vigore: 17 febbraio 1908

CS 2 906

¹ [CS 2 878. RU 1955 899 art. 109 cpv. 2 n. 1]. All'art. 18 cpv. 2, divenuto successivamente cpv. 4, e all'art. 18 cpv. 1 della L menzionata corrispondono ora l'art. 39 e gli art. 37 e 38 della LF del 25 giu. 1954 sui brevetti d'invenzione (RS 232.14).

